



Documento

GdL “Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche”

Sabrina DIAMANTI, Dottore Forestale – *Presidente CONAF*

Marco BONAVIA, Dottore Forestale - *Consigliere CONAF, Coordinatore Dipartimento CONAF Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche*

Si ringraziano i componenti del Gruppo di lavoro

Titolo:

ANALISI SULLA NECESSITA' DELLA DIREZIONE LAVORI DEI LOTTI BOSCHIVI

Il documento di seguito redatto è il frutto del lavoro del GdL Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche coordinato dal Consigliere CONAF Dottore Forestale Marco Bonavia, coordinatore del dipartimento *Sistemi montani, forestali, risorse naturali e faunistiche*.

Il documento costituisce la sintesi di analisi affrontata dal GdL relativamente alla necessità della direzione lavori dei lotti boschivi.

La normativa forestale di alcune regioni italiane rende obbligatoria la nomina di un “direttore dei lavori forestali” che sovrintenda all’esecuzione degli interventi in bosco. Tuttavia, non è sempre chiaro, quali siano i compiti e le responsabilità del “direttore dei lavori forestali”.

Dall’ampio quadro di analisi affrontato e dalla scarna normativa reperibile in materia, è possibile trarre spunti sulla direzione lavori boschivi utili a sollecitare proposte ai legislatori, sia nazionali, sia regionali, chiamati a riempire il vuoto legislativo attualmente esistente su questi temi.



INDICE

Premessa	1
ANALISI SULLA NECESSITA' DELLA DIREZIONE LAVORI DEI LOTTI BOSCHIVI.....	1
- SICUREZZA CANTIERI	2
- COMMITTENZA PUBBLICA.....	2
Tagli boschivi a macchiatico negativo.....	4
Tagli boschivi a macchiatico positivo utilizzati a regia (economia diretta).....	4
- COMMITTENZA PRIVATA.....	4
Riferimenti normativi	5
Riferimenti bibliografici	5

Premessa

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con 84 Ordini territoriali e 15 Federazioni regionali o interregionali, rappresenta 20.000 Dottori Agronomi dottori forestali, agronomi iunior, forestali iunior e biotecnologi iscritti all'Albo.

L'ordinamento professionale è definito dalla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152, e dal DPR 328 del 2001.

La professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è una professione regolamentata, cioè una professione strutturata in ordine professionale e caratterizzate dalla presenza di preminenti interessi pubblici.

L'attività professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è volta a valorizzare e a gestire i processi produttivi agricoli zootecnici e forestali a tutelare l'ambiente ed il paesaggio in generale le attività riguardanti il mondo rurale e territoriale, così come disciplinati nel dettaglio dall'articolo 2 dell'ordinamento professionale (Legge 3/76 modificata dalla L152/1992)

Ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

Le novità normative introdotte dalla riforma delle professioni (DPR 137/2012) hanno determinato un incremento delle garanzie delle prestazioni dei liberi professionisti per il cliente in virtù dalla introduzione della polizza assicurativa obbligatoria, la formazione continua professionale, una più trasparente gestione dei provvedimenti disciplinari attraverso la separazione tra consigli amministrativi e di disciplina, la introduzione delle società tra professionisti.

ANALISI SULLA NECESSITA' DELLA DIREZIONE LAVORI DEI LOTTI BOSCHIVI

L'argomento dell'attività tecnica di direzione lavori per i tagli boschivi deve essere affrontato, pur in considerazione delle diverse norme regionali, partendo da alcune considerazioni e distinzioni di fondo.

Quale premessa base a tutta la trattazione occorre dirimere l'aspetto rilevante relativo all'applicazione del D.Lgs 81/2008. Ossia alla cosiddetta "*Sicurezza dei cantieri*".

Occorre poi distinguere se si tratta di lavoro su committenza pubblica o privata.

Nel caso della committenza pubblica occorre distinguere se si tratta di tagli a macchiatico positivo o a macchiatico negativo.

Di seguito si forniscono alcune specifiche per le casistiche sopra richiamate:



SICUREZZA CANTIERI

Le attività di taglio boschivo, sia pubblico che privato, sia a macchiatico negativo che positivo, sono esplicitamente escluse dalla casistica del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 "*Cantieri temporanei o mobili*", ossia quei cantieri per i quali sussiste a carico del committente l'obbligo, in base al capo I, in determinati casi (più imprese anche non contemporanee sul cantiere, ecc.), di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, figura che può essere sia coincidente sia terza rispetto al direttore dei lavori. Infatti l'art. 89 comma 1 prevede che la disciplina sia applicata ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono **lavori edili o di ingegneria civile**, come riportati nell'allegato X, che recita:

"1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro."

Dunque, la dizione "*sistemazione forestale*", è da riferirsi ai più complessi lavori di "*Sistemazioni idraulico – forestali*" e il solo taglio piante, se non vi sono lavori edili o di ingegneria civile, è quindi escluso. Sono pure ammessi, senza rientrare nel quadro normativo del D. Lgs 81, lavori di sterro talvolta connessi all'esecuzione delle utilizzazioni boschive, quali piccoli movimenti terra per posizionare stazioni di gru a cavo, o livellamenti e ripristini di viabilità preesistente.

Peraltro, dato che il testo del precedente D. Lgs 494/96 presentava margini di ambiguità nella definizione dei lavori di "*Sistemazione forestale*" contenuta nell'allora allegato I, venne emanata dal Ministero del lavoro la circolare 30 del 5 marzo 1998 avente titolo "*Ulteriori chiarimenti interpretativi del D. Lgs 494/1996*". In tale circolare si specificava quanto segue:

"Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad es., la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia degli alvei, l'apertura di strade, ecc."

Risulta dunque di tutta evidenza che i cantieri relativi all'esecuzione di tagli boschivi non sono soggetti alla disciplina del Titolo IV capo I del D. Lgs 81/2008 e quindi non esiste il ruolo di coordinatore sicurezza di cui agli artt. 91 e 92 e non si applicano gli artt. dal 88 al 104 bis.

COMMITTENZA PUBBLICA

➤ Tagli boschivi a macchiatico positivo venduti in piedi

Nel caso di tagli boschivi a macchiatico positivo, ossia di lotti boschivi venduti in piedi a ditte abilitate (iscrizione negli albi regionali delle ditte boschive), occorre ribadire che non si è assolutamente nel campo di applicazione del codice dei contratti. Infatti non si tratta di affidamento di lavoro pubblico, o appalto di servizi o fornitura. Il comma 1 art. 1 del D Lgs 50/2016 così recita:

"Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione."

Si tratta infatti non dell'acquisizione di un lavoro o servizio o fornitura ma bensì della cessione di un bene, ossia delle piante assegnate al taglio. La normativa di riferimento per la parte contrattualistica è il R.D. 23.05.1924 n. 827 che riguarda il sistema di alienazione dei beni pubblici (*Capo III – Dei beni patrimoniali dello Stato*).

Chiarito che non si è nel campo di applicazione della normativa sui lavori pubblici occorre definire cosa può essere inteso come compito di Direzione Lavori.

Le differenti normative regionali infatti talvolta richiedono per l'esecuzione dei tagli boschivi la figura del Direttore lavori che tuttavia non deve assolutamente essere confusa con il ruolo svolto in materia di lavori



pubblici (controllo rispetto progetto, misura contabilità, eventuali varianti, ordini di servizio, liquidazione, regolare esecuzione, ecc) ma che assume unicamente funzione di garanzia sul buon esito dei lavori oltre che, nel caso soprattutto dei boschi pubblici, funzione di controllo amministrativo (verifica pagamenti e versamento deposito cauzionale) e di applicazione del capitolato d'oneri.

Risalendo alle origini normative il RD 3267/1923 e il RD 1126/1926 prevedevano per i boschi pubblici un regime di salvaguardia tramite la funzione di "alto controllo" esercitato dal corpo forestale a tutela sia dei boschi sia degli aspetti patrimoniali.

Infatti, anche dopo il processo di regionalizzazione, a seconda delle regioni, in molti casi per i lotti pubblici non martellati dal CFS, questo valutava ed approvava, oltre ai contenuti tecnici della martellata, anche gli aspetti amministrativi e patrimoniali (stima, capitolato).

Era senza dubbio un concetto di Tutela ed anche ingerenza dello stato sull'attività dei comuni e sulla loro capacità di gestire il patrimonio disponibile.

Tuttavia occorre ribadire che gli enti pubblici, nella loro autonomia, devono comunque dotarsi, anche tramite professionisti, dei mezzi tecnici sufficienti per garantire, oltre che il rispetto della pianificazione (Piani di gestione forestale) e della normativa forestale, anche quello della tutela patrimoniale.

Nel caso di tagli boschivi pubblici il professionista incaricato (o anche il tecnico pubblico dipendente) dovrebbe svolgere le seguenti fasi:

1. Redazione progetto, con contrassegnatura, a seconda delle situazioni e delle normative, delle piante da abbattere o di quelle da rilasciare, stima della massa ritraibile, calcolo del valore di macchiatico, redazione del capitolato d'oneri secondo i differenti modelli regionali se esistenti, o a propria discrezione; si ricorda che è tuttora valido e disponibile lo schema di Capitolato d'Oneri approvato con D.M. del 04/11/1957. Ottenuta l'autorizzazione al taglio che secondo le differenti procedure regionali potrà essere oggetto di semplice comunicazione o richiederà l'emissione di un qualche atto amministrativo da parte della Regione, si articoleranno le attività proprie della Direzione Lavori.
2. Primo atto della direzione lavori è la redazione del "Verbale di consegna", documento firmato in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, da cui si rilevano gli avvenuti pagamenti, il deposito cauzionale, e si dettagliano le modalità di svolgimento dei lavori, specie nel caso sia necessario realizzare vie d'esbosco, terrestri o via cavo.
3. Eventuale assegno al taglio e stima economica delle piante di cui è necessario l'abbattimento perché ingombranti i tracciati d'esbosco o sottocavalli o per intervenute esigenze selvicolturali. Si tratta in genere di volumi molto limitati rispetto alla massa del lotto principale e potrebbero essere logicamente compresi nell'autorizzazione del lotto principale. Tuttavia purtroppo così non è ed in teoria dovrebbe occorrere una specifica pratica autorizzativa o comunicazione per il loro taglio. Sarebbe importante che le normative regionali specificassero che l'autorizzazione regionale comprende anche la possibilità di incrementare fino ad un 10% in massa il volume del taglio a discrezione del direttore lavori. In ogni caso è importante ribadire che il taglio ed esbosco di queste piante (cosiddetti assegni suppletivi) deve comportare, per evidente motivo di tutela patrimoniale, il pagamento del loro corrispettivo valutato sulla base del prezzo di aggiudicazione del lotto.
4. Con riferimento al capitolato d'oneri-tipo (Corpo Forestale dello Stato 1957), approvato dal Ministero Agricoltura e Foreste con Decreto Ministeriale del 4/11/1957 nei capitolati d'oneri in genere è prevista la facoltà per la Direzione lavori di disporre, unitamente al personale dei carabinieri forestali, la sospensione del taglio in caso vengano riscontrate gravi irregolarità. In ogni caso il direttore deve saltuariamente verificare che durante il corso dei lavori non si verificano danni o difformità, tra cui: taglio di piante non assegnate, sconfinamenti, danneggiamenti immotivati e gravi alle piante destinate a rimanere in dotazione del bosco, apertura di vie d'esbosco non previste.
5. Sopralluogo di fine lavori con svolgimento del cosiddetto "Rilievo danni", conteggio di eventuali penalità da capitolato ed emissione della dichiarazione di regolare esecuzione, dopo che è stata riscontrata anche la regolarità di tutti i pagamenti, compresi quelli delle eventuali penali. Si specifica che la dichiarazione di regolare esecuzione o nel medesimo atto o in atti collegati attesta sia il rispetto delle indicazioni progettuali



e quindi della normativa forestale, sia la correttezza amministrativa con verifica della regolarità di tutti i pagamenti, anche al fine di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale.

➤ **Tagli boschivi a macchiatico negativo**

Per i tagli boschivi a macchiatico negativo, le cosiddette opere di miglioramento boschivo, si rientra invece nel caso dei lavori pubblici e quindi di applicazione del D. Lgs 50/2016 e delle "Linee guida ANAC". Infatti l'Ente proprietario paga una ditta (anche in questo caso iscritta ai rispettivi albi regionali) per svolgere un lavoro su patrimonio pubblico.

In tale caso la funzione del Direttore Lavori è quella propria dettata dal D. lgs 50/2016 e inoltre, in caso di esbosco del materiale di risulta e sua successiva vendita, il Direttore di lavori dovrà anche predisporre le necessarie valutazioni economiche.

Si ribadisce che se il lavoro comporta unicamente il taglio di piante senza esecuzione di opere edili o di ingegneria civile si è esclusi dal campo d'applicazione del Titolo IV capo I del D, Lgs 81/2008 (coordinamento sicurezza).

➤ **Tagli boschivi a macchiatico positivo utilizzati a regia (economia diretta)**

Si tratta di una fattispecie non molto comune ma che può in certe situazioni essere interessante. In alcuni casi le amministrazioni possono affidare a ditte esterne (attraverso strumenti tipo il cottimo fiduciario) i lavori di taglio, allestimento, esbosco, assortimentazione ed accatastamento del legname. Quindi il legname del lotto boschivo, accatastato all'imposto camionale in pezzature commerciali, viene successivamente venduto a ditte di trasformazione (segherie, ecc).

Si tratta di affidamento di lavoro pubblico. In tal caso il Direttore Lavori deve svolgere le funzioni proprie dell'ufficio, compresa la tenuta dei documenti di contabilità lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Rimane esclusa la funzione di coordinatore sicurezza in quanto si tratta di lavori esclusi dalla disciplina del Titolo IV capo I del D. Lgs 81/2008.

COMMITTENZA PRIVATA

Nel caso di tagli boschivi eseguiti su disposizioni della committenza privata il ruolo della Direzione Lavori, qualora richiesto, prevede un livello di impegno funzionale a quanto disposto dalle differenti normative regionali.

Purtroppo la situazione è fortemente differenziata. Ad esempio in Piemonte per i tagli soggetti alla sola "comunicazione semplice" (fino a superficie di ha 10 se richiesti da ditta boschiva con qualifica di operatore forestale) nulla è previsto ed il ruolo del professionista si esaurisce nella sola contrassegnatura (qualora necessaria) mentre per i tagli soggetti ad autorizzazione è sufficiente che un professionista emetta, alla fine dei lavori una dichiarazione di regolare esecuzione, ossia certifichi il rispetto del progetto e della normativa forestale.

In molte altre regioni (esempio Lombardia, Toscana, Campania) invece è richiesta, soprattutto per i tagli soggetti ad autorizzazione, la presenza di un Direttore Lavori.

Secondo un piano di logica la funzione di Direttore Lavori, al di là delle diverse prescrizioni normative regionali, dovrebbe prevedere le seguenti attività:

- Verifica delle autorizzazioni ricevute prima di permettere l'inizio dei lavori
- Sorveglianza del rispetto del progetto e della normativa forestale con segnalazione ai carabinieri forestali delle difformità eventualmente riscontrate
- Assegnazione al taglio di eventuali piante suppletive (vie d'esbosco e altre necessità contingenti) e richiesta autorizzazioni se del caso
- Redazione della Dichiarazione di regolare esecuzione.



Riferimenti normativi

- [Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro](#)
- [Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici](#)
- [Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato](#)
- [Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani](#)
- [Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 Approvazione del regolamento per l'applicazione dei R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani](#)

Riferimenti bibliografici

- La direzione lavori negli interventi forestali: Aggiornato al nuovo codice degli appalti pubblici (Italiano) di Federico Roggero
- LA DIREZIONE LAVORI NEGLI INTERVENTI FORESTALI Federico Roggero Università degli Studi di Teramo, Accademia Italiana di Scienze Forestali; froggero@unite.it
- Direzione dei lavori in selvicoltura Quaderni di Sherwood; AAVV